

FONDAZIONE ITALIANA DI LENITERAPIA

- FILE - ONLUS FIRENZE

STATUTO

1. COSTITUZIONE

Per volontà dei fondatori e in attuazione dell'iniziativa promossa dal "Comitato per la Fondazione Cure Palliative - Citta' di Firenze", è costituita una fondazione avente il carattere di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata: «FONDAZIONE ITALIANA DI LENITERAPIA - FILE – ONLUS».

2. RICONOSCIMENTO GIURIDICO

La Fondazione si propone di perseguire i propri scopi prevalentemente nell'ambito della Regione Toscana e per tal motivo ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica a livello regionale.

3. CARATTERE NON LUCRATIVO

La Fondazione non ha scopi di lucro e conseguentemente durante tutta la sua esistenza, non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. SEDE

La Fondazione ha sede in Firenze, all'indirizzo risultante dall'apposita comunicazione effettuata e inviata dall'Organo Amministrativo all'Autorità competente. Il trasferimento della sede, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica dello statuto, facendo unicamente carico all'Organo Amministrativo di comunicare all'Autorità competente il nuovo indirizzo. Il trasferimento della sede sociale in altro Comune o l'istituzione di sedi secondarie, pur essendo rimesse all'esclusiva valutazione del Consiglio di Amministrazione, comportano la modificazione del presente statuto.

5. SCOPI ISTITUZIONALI

La Fondazione è apolitica, apartitica e aconfessionale e si propone di perseguire nel settore socio - sanitario esclusivamente per finalità di solidarietà sociale, i seguenti scopi istituzionali:

A. garantire la qualità e la dignità della vita a persone affette da malattie evolutive inguaribili in fase avanzata, secondo i principi della leniterapia o medicina palliativa.

B. sostenere e allargare l'assistenza ai malati collaborando con strutture pubbliche e private e favorendone la nascita di nuove.

C. promuovere studi, corsi di formazione e aggiornamento per operatori del settore, ricerche e borse di studio finalizzate al miglioramento della qualità dell'assistenza.

D. promuovere la conoscenza, il progresso e la diffusione della leniterapia o cure palliative in campo scientifico, clinico, sociale e culturale.

E. promuovere, coordinare e affiancare le iniziative tese alla creazione e/o gestione di Centri Residenziali (Hospices) per assistere i malati cui non sia possibile garantire per motivi clinici, psicologici e sociali le terapie a domicilio.

F. promuovere e sostenere la ricerca onde garantire la migliore qualità dell'assistenza in oncologia ed in altre patologie croniche ed evolutive.

6. ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED ATTIVITA' CONNESSE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI

Per realizzare i suoi scopi istituzionali la Fondazione, avvalendosi anche

dell'opera volontaria dei sostenitori, si propone di svolgere la propria attività esclusivamente nell'ambito del settore socio-sanitario e più precisamente:

- sostenere e contribuire allo sviluppo delle strutture pubbliche e private e delle organizzazioni di volontariato che si dedicano alla leniterapia o cure palliative;
- promuovere iniziative di comunicazione più opportune attraverso diversi media;
- svolgere attività di informazione e consulenza ai malati e alle famiglie;
- svolgere attività di assistenza socio-sanitaria alle famiglie e ai malati o direttamente o attraverso altre strutture;
- promuovere la diffusione della cultura della leniterapia o medicina palliativa ed organizzare corsi di formazione professionale, dibattiti, convegni;
- svolgere attività editoriale, divulgativa e didattica promuovendo la pubblicazione di libri, materiali illustrativi, audio-visivi, nonché promuovere ed organizzare convegni scientifici e campagne di sensibilizzazione della pubblica opinione;
- istituire ed erogare premi e borse di studio;
- acquistare ed assumere il possesso di beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali utili o necessari per l'espletamento della propria attività e provvedere alla loro amministrazione e gestione;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- organizzare spettacoli, concerti, convegni, altre manifestazioni e/o eventi, anche al fine di raccogliere fondi, necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali.

La Fondazione potrà partecipare alla costituzione di altre fondazioni, associazioni o consorzi, con o senza personalità giuridica, italiani o esteri, che abbiano tra i propri fini scopi uguali o connessi a quelli propri o che, operando in settori connessi al proprio, possano apportare alla Fondazione uno specifico contributo in termini di risorse umane organizzative, patrimoniali e finanziarie.

Per il conseguimento dei propri scopi la fondazione in concomitanza di feste, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di modico valore.

Fuori del settore socio-sanitario, la fondazione non potrà svolgere altre attività se non quelle considerate direttamente connesse per natura o per accessoria alle attività istituzionali.

7. PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo iniziale di dotazione apportato dal Comitato Promotore e dai Fondatori in occasione dell'atto costitutivo della Fondazione e di successivi atti di adesione o di dotazione;
- dalle donazioni, offerte, elargizioni e disposizioni testamentarie, destinate ad incrementare il patrimonio della Fondazione per espressa volontà di coloro che compiono tali elargizioni o per decisione unanime del Consiglio d'Amministrazione;
- da contributi erogati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

8. FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione e' costituito:

- dal fondo iniziale apportato dal Comitato Promotore;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e strumentali;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate all'incremento del patrimonio;

- da contributi, offerte, elargizioni e fondi raccolti per sostenere le attività della Fondazione.

Le somme, le rendite e/o i beni del fondo di gestione, gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno impiegati per il funzionamento della Fondazione e per realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.

9. FONDATORI

Sono "Fondatori" coloro i quali hanno costituito la Fondazione avente il carattere di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "FONDAZIONE ITALIANA DI LENITERAPIA – FILE – ONLUS".

Sono equiparati ai "Fondatori" i seguenti soci Sostenitori Benemeriti:

- Massimo Bartolozzi;
- Francesca Boncompagni;
- Giovanna Cornaro;
- Riccardo Fusi;
- Bettie Lippitt;
- Vico Gavioli;
- Sallie Lippitt;
- Alberto Mosetti;
- Michel Naify;
- Mario Nencini.

10. SOSTENITORI BENEMERITI

Sono Sostenitori Benemeriti, equiparati ai fondatori, quelle persone fisiche, imprese, società, istituzioni ed enti pubblici o privati, italiani o stranieri, che con la loro attività, competenza ed esperienza scientifica, culturale e professionale, hanno acquisito particolari e rilevanti benemeritenze nei confronti della Fondazione, ovvero, hanno contribuito al fondo di dotazione od anche al fondo di gestione.

La loro ammissione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del C.d.A., con le modalità e la maggioranza previste al successivo art. 15.

La qualifica di Fondatori o Sostenitori Benemeriti non è trasmissibile neppure a causa di morte.

I Fondatori ed i Sostenitori Benemeriti possono essere esclusi per gravissimi motivi, su proposta del C.d.A., con delibera dell'Assemblea adottata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto.

11. SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla Fondazione con la qualifica di Sostenitori le persone fisiche, imprese, società, istituzioni ed enti pubblici o privati, italiani o stranieri, che mediante contributi, elargizioni, sovvenzioni e altri apporti di qualsiasi natura, nonché attraverso la prestazione di opere e servizi, intendono sostenere l'attività istituzionale della Fondazione.

L'ammissione dei Sostenitori è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

I contributi versati dai sostenitori non sono trasmissibili neppure a causa di morte.

La partecipazione dei Sostenitori alla Fondazione ha carattere libero e volontario ma essi sono impegnati al rispetto delle norme statutarie e regolamenta-

ri nonchè alle decisioni prese dagli Organi Collegiali.

12. ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Comitato Organizzatore;
- il Comitato Scientifico.

13. ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Fondatori, i Sostenitori Benemeriti ed i Sostenitori.

Il diritto di voto, uno per ciascun socio, spetta esclusivamente alle prime due categorie di soci.

L'Assemblea e' competente:

- a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;
- a nominare, ove ritenuto opportuno, un Presidente onorario della Fondazione;
- a deliberare l'ammissione dei Sostenitori Benemeriti;
- ad indicare gli indirizzi generali e le strategie della Fondazione;
- ad esprimere pareri consultivi su atti ed operazioni sottoposti al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione;
- ad esaminare preventivamente il bilancio consuntivo e preventivo nonché i programmi pluriennali dell'attività;
- ad esaminare preventivamente le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- ad esprimere il proprio parere sullo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio nel rispetto della normativa vigente in materia;
- a decidere su ogni altra materia che il presente statuto o la legge rimetta alla decisione dell'Assemblea o che ad essa venga sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

14. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per esaminare il bilancio e per deliberare sulle materie di sua competenza.

Inoltre l'Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto od un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

La convocazione viene effettuata mediante avviso trasmesso a tutti gli aventi diritto nonchè ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione e' trasmesso mediante lettera, fax o posta elettronica ed inoltre e' affisso presso la sede della Fondazione. Nell'avviso viene fissata la data, il luogo e l'ora della convocazione nonchè l'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, se nominato, oppure da persona designata dagli intervenuti.

Delle riunioni assembleari viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che può essere scelto anche tra persone estranee alla Fondazione.

15. MAGGIORANZE ASSEMBLEARI

L'Assemblea si considera validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei Fondatori e Sostenitori Benemeriti.

Ai fini della determinazione del quorum costitutivo non si tiene conto dei Sostenitori.

Le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Ogni Fondatore e Sostenitore Benemerito, può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta conferita ad altro avente diritto a partecipare all'assemblea con diritto di voto.

Ogni partecipante all'Assemblea non potrà raccogliere più di due deleghe.

16. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a undici membri secondo quanto stabilirà l'Assemblea al momento della nomina.

I 2/3 (due terzi) dovranno essere scelti tra i soci aventi diritto di voto ed i restanti componenti tra persone particolarmente qualificate sul piano professionale, imprenditoriale, culturale, scientifico e/o tra persone proposte dai Sostenitori.

I Consiglieri restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Se durante il mandato un consigliere venga a cessare dalla carica, il Consiglio di Amministrazione provvederà per cooptazione a sostituirlo e la nomina dovrà essere ratificata dall'Assemblea nella prima adunanza successiva alla cooptazione stessa. I consiglieri così cooptati resteranno in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Fanno eccezione i casi nei quali il presente statuto prevede una maggioranza qualificata.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo giudichi opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta da tre dei suoi membri. La convocazione è fatta almeno sette giorni prima, con comunicazione scritta da trasmettersi anche via fax o via e-mail, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono da ritenersi altresì validamente costituite con intervenuti dislocati in luoghi diversi, contigui o lontani, con l'osservanza delle seguenti condizioni delle quali dovrà darsi conto nei relativi verbali, e precisamente:

- sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- sia indicato nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi rite-

nere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del relativo verbale.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

17. COMPITI E POTERI

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per perseguire e realizzare gli scopi istituzionali e per svolgere l'attività, provvedendo alla gestione del patrimonio e all'impiego delle risorse finanziarie. All'uopo potrà compiere qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione fatte salve le competenze riservate all'Assemblea dallo statuto o dalla legge.

In particolare:

- nomina tra i propri componenti il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente della Fondazione;

- nomina un segretario scelto anche tra persone estranee alla Fondazione con il compito di verbalizzare le riunioni, sottoscrivendone i contenuti unitamente al Presidente;

- approva il bilancio sia preventivo che consuntivo;

- approva i programmi annuali e pluriannuali della attività sentito il parere dell'Assemblea;

- individua le azioni e gli atti da compiere per la realizzazione del programma di attività;

- può delegare parte dei propri poteri di gestione ordinaria al Presidente o ad altri singoli consiglieri preposti a particolari settori di attività;

- richiede, qualora lo ritenga opportuno, pareri all'Assemblea, al Comitato scientifico e agli altri Comitati eventualmente istituiti;

- approva gli eventuali regolamenti interni relativi al funzionamento e alla gestione della Fondazione;

- nomina i membri del Comitato Scientifico, del Comitato Organizzatore e degli altri comitati che ritenesse opportuno costituire;

- approva le modifiche da apportare allo Statuto della Fondazione;

- delibera in ordine all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dal successivo art. 26.

18. PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

Egli sovrintende al buon andamento della fondazione e coordina l'attività dei vari organi, vigila sul corretto funzionamento della Fondazione e sulla realizzazione degli scopi istituzionali, esercita i poteri a lui delegati dal consiglio di amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio.

Il presidente e' investito della rappresentanza legale della Fondazione e dell'uso della firma e potrà conferire procure speciali per il compimento di determinati atti e categorie di atti anche a favore di persone estranee alla Fondazione.

Nei casi di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione salvo poi sottoporli alla ratifica del Consiglio nella

prima riunione successiva.

Qualora il Presidente cessi dalla la carica, nel corso del suo mandato, il Consiglio provvederà a nominare il successore con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica.

In caso di impedimento o di assenza prolungata del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente che ha carattere vicario.

19. SEGRETARIO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario anche tra estranei il quale resta in carica per il periodo di tempo fissato dal Consiglio, chiamato a determinarne anche le sue mansioni ed eventualmente il suo compenso. Il Segretario nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e secondo le direttive impartite dal Presidente provvede alla gestione corrente e agli obblighi contabili della Fondazione.

Il Segretario svolge tutte le pratiche di carattere amministrativo, contabile e fiscale e cura la tenuta dei libri relativi alle adunanze assembleari e del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza o in assenza del Segretario le sue mansioni potranno essere affidate ad un membro del Consiglio di Amministrazione.

20. ESERCIZI - BILANCIO

Gli esercizi della Fondazione iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere a formare il bilancio d'esercizio osservando tutte le prescrizioni di legge e di una corretta contabilità.

Il bilancio sarà accompagnato da una relazione degli amministratori sulla gestione e sull'attività svolta, nonché dal rapporto redatto dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Della situazione economico finanziaria il Consiglio di Amministrazione dovrà dare conto all'Assemblea, così come potrà sottoporre alle valutazioni della medesima il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, onde essa possa esprimere il proprio parere consultivo circa il perseguimento degli scopi istituzionali.

21. COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplementi scelti tra professionisti qualificati ed esperti nominati dal Consiglio. I Revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Assume la presidenza del collegio il componente designato dal Consiglio. Il Collegio dei revisori svolge le funzioni di controllo contabile secondo quanto previsto per le società per azioni.

22. COMITATO ORGANIZZATORE

Il Comitato e' composto da tre a undici membri, designati dal Consiglio. Potranno far parte del Comitato organizzatore persone che condividono gli scopi della Fondazione e intendono prestare la loro attività per il loro raggiungimento. Il Comitato proporrà iniziative volte alla diffusione della conoscenza della leniterapia o medicina palliativa, alla raccolta fondi e collaborerà alla loro attuazione.

I membri del Comitato organizzatore durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il membro e/o i membri che dovessero abbandonare l'incarico prima della scadenza dei termini, saranno sostituiti dal Consiglio d'Amministrazione su indicazione degli altri membri del Comitato stesso. In mancanza di designazione da parte degli organizzatori provvederà il Consiglio. Alle riunioni del Comitato organizzatore partecipa il Presidente o un consigliere a ciò delegato dal Presidente.

23. COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico e' composto da tre membri a nove membri designati dal Consiglio e scelti tra personalità eminenti nel campo medico, scientifico e culturale.

Il Comitato scientifico:

- esprime pareri di carattere scientifico sull'attività ed i progetti della Fondazione;
- propone programmi di lavoro per il raggiungimento degli scopi della Fondazione e ne segue lo svolgimento.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla loro designazione provvede il Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Comitato Scientifico uscente.

Alle riunioni del Comitato scientifico partecipa il Presidente della Fondazione o il Consigliere a ciò delegato dal Presidente.

24. GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.

25. DURATA - RECESSO

La Fondazione e' costituita a tempo indeterminato.

I Fondatori, Sostenitori Benemeriti e Sostenitori potranno in qualunque momento recedere dalla Fondazione con un preavviso di almeno tre mesi da comunicare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione. Nessun diritto compete al recedente sul patrimonio della Fondazione e così pure in caso di morte di un fondatore, un sostenitore benemerito od un sostenitore.

26. DEVOLUZIONE

In caso di estinzione della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre persone giuridiche aventi la qualifica di Onlus che perseguono finalità analoghe e/o, comunque, di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 della Legge n. 662/1996 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

27. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quant'altro non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile che disciplinano le Fondazioni nonché alle norme in materia di Onlus.

28. CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati uno da ciascuna parte interessata ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbi-

trato sarà Firenze.

29 NORMA TRANSITORIA

In sede di trasformazione la categoria dei Fondatori si integrerà automaticamente di tutti i soggetti che, a detta data, avevano assunto la qualifica di Sostenitori Benemeriti, ai sensi del previgente statuto e che, a norma del medesimo, erano e sono a tutti gli effetti equiparati ai Fondatori.